

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016) C. 2953-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti</i>)	44
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	61
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	48
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati. Atto n. 252 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	51
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 266 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	52

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della <i>performance</i> delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 268 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Atto n. 269 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	56

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016) C. 2953-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) ..	57
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016) C. 2953-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) ..	60
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.15.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 2953-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del provvedimento, concernente Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016), ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione, nella seduta del 1° marzo 2016. Ricorda altresì che, in tale sede, erano stati chiesti chiarimenti al rappresentante del Governo, che si era riservato di rispondere. Ricorda poi che nella seduta del 3 marzo 2016, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento. Avverte che la Commissione bilancio è pertanto ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, facendo seguito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 1° marzo scorso, con riferimento al nuovo testo del disegno di legge C. 2953, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia aggiornata con le modifiche

apportate nel corso dell'esame in sede referente e la relativa nota di accompagnamento redatta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2953-A Governo (collegato alla legge di stabilità 2016), concernente Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'integrazione delle competenze delle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e potrà essere attuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia alla missione 6 – programma 1.2 « Giustizia civile e penale »;

la citata integrazione delle competenze delle sezioni specializzate in materia di impresa e il conseguente possibile assoggettamento delle nuove controversie alla disciplina speciale in materia di contributo unificato, prevista all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, potrebbero determinare effetti di maggior gettito in favore dell'erario, seppure allo stato non quantificabili;

la prevista rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei Tribunali ordinari, con adeguamento alle nuove competenze, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 3, avrà luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'istituzione presso le sedi di tribunale e presso le corti di appello e sezioni distaccate di corte di appello, delle sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia ed i minori, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), permetterà una migliore razionalizzazione delle risorse che, nel contempo, consentirà di far fronte alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la disposizione che prevede la possibilità da parte del giudice di farsi assistere da un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria nell'ascolto del minore e di disporre di consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque fase del procedimento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2-*septies*.1), lettera *e*), e numero 2-*septies*.4), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la presenza degli stessi servizi nell'attuale sistema giudiziario minorile, e non comporta, pertanto, alcun ulteriore aggravio di oneri;

analogamente, la disposizione che prevede la possibilità da parte del giudice di avvalersi di forme di ausilio da parte dei servizi sociali istituiti e promossi dalla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2-*quinquies*), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la presenza degli stessi servizi nell'attuale sistema giudiziario minorile, e non comporta, pertanto, alcun ulteriore aggravio di oneri;

con riferimento ai profili di competenza attribuiti alle istituende sezioni specializzate per la persona, la famiglia ed i minori, la rideterminazione delle dotazioni organiche e la riorganizzazione degli uffici potranno avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le attività formative, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura,

previste per i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e per i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle procure della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2-*terdecies*), potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo 1478 del programma 1.2 « Giustizia civile e penale » – su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura – che reca uno stanziamento di 10,54 milioni di euro per l'anno 2016, di 10,50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13,12 milioni di euro per l'anno 2018;

l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 2), che prevede il riassetto del codice di procedura civile e delle leggi processuali civili, al fine di operare una semplificazione e un'accelerazione del rito stesso, non determina oneri a carico della finanza pubblica, poiché riguarda interventi che possono eventualmente determinare un risparmio di spesa, come nel caso della valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-*bis* del codice di procedura civile, che potrebbe comportare una diminuzione delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo (cosiddetta legge Pinto);

le attività connesse all'adeguamento delle norme processuali relative all'introduzione del processo civile telematico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), potranno essere svolte dal Ministero della giustizia attraverso interventi di sviluppo e integrazione degli attuali sistemi informatici, gestiti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, nell'ambito del capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento di 47,51 milioni di euro per l'anno 2016, di 47,17 milioni di euro per l'anno 2017 e di 46,43 milioni di euro per l'anno 2018 e del capitolo 7203, per la parte capitale, che reca uno stanziamento di 15,72 milioni di

euro per l'anno 2016, di 14,68 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13,68 milioni di euro per l'anno 2018;

all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), numeri 15) e 16), dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare che la messa a disposizione, rispettivamente, di sistemi di riconoscimento vocale e di redazione di processo verbale con modalità automatiche, nonché di attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza, avviene a beneficio degli uffici giudiziari;

all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), numero 17), appare necessario precisare che gli adempimenti cui è tenuto il Ministero della giustizia con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sono solo quelli conseguenti all'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico di cui ai numeri da 1) a 16) della medesima lettera *h*);

appare necessario riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, all'attuazione delle disposizioni « del presente articolo » anziché « della presente legge »;

al medesimo articolo 1, comma 5, appare necessario precisare che l'ambito delle risorse finanziarie a legislazione vigente con cui si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 1 comprende anche quelle derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;

appare fin da ora possibile assicurare che agli oneri derivanti dall'articolo 1 potrà farsi fronte nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, sebbene solo in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega legislativa, come indicato dal primo periodo del successivo comma 6, si potranno definire nel

dettaglio i necessari aspetti di natura finanziaria sulla base di specifiche relazioni tecniche;

all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, appare necessario precisare che le clausole di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), numero 3), e *b*), numero 7), nonché al successivo comma 2, lettera *h*), numeri 17) e 21), rimangono ferme pur in presenza della previsione, di cui al medesimo comma 6, secondo la quale, qualora si verificano nuovi o maggiori oneri in sede di adozione dei decreti legislativi, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), numero 17), sostituire le parole: agli adempimenti previsti nel presente decreto *con le seguenti*: ai conseguenti adempimenti;

all'articolo 1, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente articolo;

dopo le parole: a legislazione vigente aggiungere le seguenti: ivi comprese le risorse finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere *a*), numero 3), e *b*), numero 7), nonché dal comma 2, lettera *h*), numeri 17) e 21),

e con la seguente osservazione:

Si valuti l'opportunità, all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), numeri 15) e 16), di

aggiungere, dopo le parole: la messa a disposizione ovunque ricorrano, le seguenti: degli uffici giudiziari ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Bonafede 1.9, che fa venir meno l'esplicita previsione in base a cui la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, con adeguamento alle nuove competenze, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), avrà luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Bruno Bossio 1.10, che, nel sostituire integralmente la lettera b), recante principi e criteri direttivi in materia di tribunale della famiglia e della persona, fa venir meno l'esplicita previsione in base a cui la rideterminazione delle dotazioni organiche dovrà avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

gli identici Sannicandro 1.14, Schullian 1.15 e Santerini 1.16, Bonafede 1.40, che, prevedendo tra l'altro l'istituzione presso la procura generale di un ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, fanno venir meno l'esplicita previsione in base a cui la rideterminazione delle dotazioni organiche dovrà avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente e senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Sannicandro 1.444, la quale prevede che, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Ministro della giustizia si avvalga della collaborazione di una o più commissioni di studio, costituite da magistrati, avvocati e professori universitari, senza indicare il relativo onere e provvedere alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento invece alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Colletti 1.450, volta a sopprimere la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, relativa al riassetto del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale con riferimento al processo di cognizione di primo grado, e conseguentemente introduce un nuovo articolo recante disposizioni in materia di processo civile di primo grado. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Colletti 1.428, che sostituisce il numero 18) della lettera h) del comma 2 dell'articolo 1, in materia di indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, rientrando nella clausola di invarianza di cui al numero 21) della predetta lettera h), introducendo ulteriori principi e criteri direttivi che incidono, tra l'altro, sulle modalità di attuazione del processo civile telematico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla coerenza della proposta emendativa con la clausola di neutralità finanziaria di cui al numero 21) della predetta lettera h).

Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, specificando in partico-

lare che tale valutazione si basa sul presupposto che alle richiamate proposte emendative, che sostanzialmente incidono a vario titolo sui principi e criteri direttivi di delega – ad esclusione di quelli di cui al comma 1, lettere *a*), numero 3), e *b*), numero 7), nonché al comma 2, lettera *h*), numeri 17) e 21), per i quali è prevista una specifica clausola di neutralità finanziaria – possa farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, commi 5 e 6, del provvedimento, che rinviano, in ultima istanza, all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, ai sensi del quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta su tutte le restanti proposte emendative trasmesse.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, 1.16, 1.40, 1.428, 1.444, 1.450, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

C. 2892-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, evidenzia che l'articolo unico della proposta di legge C. 2892-A novella l'articolo 59 del codice penale, prevedendo che, nei casi di violazione di domicilio, è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico e se detto errore è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto.

Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili di carattere finanziario, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esse nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.

Testo unificato C. 3057 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.

Esaminando il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito (Affari sociali), come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame finora svolto in sede referente, osserva che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Riguardo alle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 11, che prevedono misure di semplificazione per la limitazione degli sprechi, con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 9, relativi a campagne e percorsi informativi per la riduzione dello spreco alimentare, tenuto conto che le attività in questione non sono configurate come facoltative e che non viene riportata espressamente una clausola di non onerosità, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Rileva di non avere nulla da osservare con riferimento all'istituzione, prevista dall'articolo 8, di un Tavolo permanente di coordinamento, nel presupposto che – tenuto conto che la partecipazione è espressamente definita a titolo gratuito e senza oneri per la finanza

pubblica – non sia prevista la corresponsione di compensi né emolumenti di qualsiasi natura (indennità, rimborsi spese, ecc.).

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 4 dell'articolo 8, premesso che le disposizioni sono sostanzialmente finalizzate a sostituire l'articolo 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2012, che ha istituito il Tavolo permanente di coordinamento, rileva l'opportunità di riformulare la previsione relativa alla gratuità della partecipazione al citato Tavolo tecnico – sebbene la disposizione stessa riproduca il comma 6 dell'articolo 7 del predetto decreto ministeriale – conformemente alla legislazione vigente, stabilendo che la partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

In merito all'articolo 10, comma 3, rileva preliminarmente che la disposizione provvede alla copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016, nonché dall'istituzione del Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, attraverso le seguenti modalità:

quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);

quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Ciò premesso, segnala innanzitutto che dovrebbe essere valutata l'opportunità di differire gli oneri imputati all'anno 2016

all'esercizio finanziario 2017, considerati sia i tempi ancora necessari alla conclusione dell'*iter* legislativo sia il fatto che il Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi potrà essere utilizzato solo subordinatamente all'adozione – entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento – dell'apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché alla presentazione, da parte degli interessati, dei citati progetti innovativi, che dovrebbe verosimilmente avvenire sulla base di quanto sarà stabilito dal suddetto decreto.

Per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, in primo luogo segnala l'opportunità, dal punto di vista formale, di riferire la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa, anziché all'articolo 1, comma 639, della legge n. 208 del 2015, all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal citato comma 639. In secondo luogo, rileva che il Fondo presenta, per l'anno 2016, le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri ad esso imputati, pari a 3 milioni di euro, e che la stessa disponibilità risulterebbe anche nell'anno 2017 qualora l'onere fosse differito a tale anno. Ciò posto, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo di dette risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Per quanto riguarda invece il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura di oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se detto Fondo rechi le necessarie disponibilità – anche nell'anno 2019, nell'ipotesi in cui gli oneri per il triennio 2016-2018 fossero differiti al triennio 2017-2019 – e che il loro impiego non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

In merito all'articolo 11, comma 3, rileva preliminarmente che la disposizione provvede alla copertura dell'onere derivante dall'incremento della dotazione del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ciò posto, segnala che il citato accantonamento, seppur privo di un'apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Sul punto considera comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Infine segnala, dal punto di vista formale, l'opportunità di riformulare la disposizione in esame prevedendo la riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale nonché l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda gli articoli 14 e 16, che recano disposizioni fiscali e una tariffa sui rifiuti, rileva che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 14 prevedono modifiche di obblighi informativi previsti a legislazione vigente e, in alcuni casi, l'esonero dai medesimi. Le disposizioni rispondono quindi essenzialmente a finalità di semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori interessati; andrebbero peraltro escluse implicazioni relative all'attività di controllo da parte degli uffici competenti sulle operazioni in questione, con conseguenti possibili effetti di gettito.

Con riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 14, commi 5 e 6, relative all'estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e del comma 15 dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di valutare i relativi effetti di gettito.

Ritiene che analoghi dati ed elementi di valutazione appaiono necessari con riferimento alle conseguenze derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 14, che prevede l'esenzione dall'IVA delle cessioni dei prodotti alimentari trasformati.

Infine, non formula osservazioni con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 16, che prevede la possibilità per i comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari agli indigenti, tenuto conto che la riduzione ivi prevista è configurata come facoltativa.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti da relatore, nel corso di una prossima seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati.

Atto n. 252.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2016.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, comunica di aver provveduto a redigere la seguente nuova proposta di parere, che tiene conto di quanto emerso nel corso del dibattito svoltosi nella seduta del 2 marzo scorso:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (atto n. 252),

premesso che:

lo schema di decreto ministeriale in esame, predisposto in base a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 91 del 2011, disciplina i contenuti dello schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche (diverse dagli enti territoriali e di quelli del Servizio sanitario nazionale) con le proprie aziende e società partecipate;

a tal fine lo schema definisce i principi e le regole generali dell'operazione di consolidamento, individua i requisiti della amministrazione capogruppo di ciascun gruppo societario, stabilisce le caratteristiche e gli elementi dei documenti da allegare al bilancio consolidato, nonché il contenuto della nota integrativa al bilancio medesimo, dettando infine le disposizioni transitorie per il primo triennio applicativo della nuova disciplina, che entra in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2016;

preso atto degli elementi di valutazione emersi dall'audizione della Corte

dei conti nella seduta del 17 febbraio 2016;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare opportuno escludere espressamente le università dall'ambito di applicazione del regolamento in oggetto, atteso che le stesse, benché ricomprese nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche i cui conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato delle medesime amministrazioni sono già disciplinate dal decreto legislativo n. 18 del 2012, che detta all'articolo 6 specifiche disposizioni anche in materia di bilancio consolidato;

2) per quanto riguarda il bilancio dello Stato, ferma restando la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo la quale per il medesimo bilancio si provvede al consolidamento dei conti con le modalità definite in sede di attuazione della riforma di cui all'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, appare opportuno introdurre una elencazione – sia pure di massima, in modo da evitare la necessità di modifiche al presente provvedimento nel caso di successivi aggiornamenti del predetto elenco Istat – dei soggetti da considerare nell'area di consolidamento;

3) appare necessario che le diverse norme contenute nel regolamento in oggetto siano coordinate con quelle del regolamento – in via di definizione – di amministrazione e contabilità delle amministrazioni pubbliche, in modo da evitare che, con riferimento al consolidamento del bilancio di previsione e del rendiconto, si determini un aggravio se non una duplicazione di adempimenti a carico delle amministrazioni interessate, fermo restando che tale coordinamento, come evidenziato dal parere del Consiglio di Stato del 27 agosto 2015, non può essere effettuato con «deregolamentazione», non essendo essa supportata da alcuna fonte primaria;

4) appare necessario prevedere, all'articolo 10, che la nota integrativa contenga informazioni con un maggiore livello di dettaglio in materia di strumenti finanziari derivati e di criteri di iscrizione delle immobilizzazioni finanziarie, rinviando alla disciplina civilistica relativa alla nota integrativa degli enti a struttura societaria, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 127 del 1991, indicando esplicitamente le deroghe a tale disciplina, limitandole a quelle necessarie in relazione alla specificità dei soggetti coinvolti, al fine di assicurare coerenza al complessivo impianto normativo;

5) si precisi, all'articolo 15, che le disposizioni del provvedimento in oggetto si applicano a partire dai bilanci di previsione redatti nel 2016, con riferimento all'anno 2017, nonché a partire dai bilanci consuntivi e rendiconti redatti nel 2017, con riferimento all'anno 2016 ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime alcune perplessità in merito all'opportunità di prevedere un'elencazione, anche se di massima, dei soggetti da considerare nell'area di consolidamento.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, ribadendo l'opportunità di prevedere un'elencazione di massima di detti soggetti per evitare che il decreto ministeriale risulti troppo generico, ricorda come anche la Corte dei conti si sia espressa in tal senso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, preso atto di quanto evidenziato dal relatore, concorda con la nuova proposta di parere da questi formulata.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Atto n. 266.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015, reca disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e dall'Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ha previsto l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il comma 9 del medesimo articolo dispone che, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Presidente della Repubblica si provveda all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti trasferiti all'ANPAL da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.

Esaminando le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.

In merito agli articoli 2 e 3, che recano disposizioni sulla dotazione organica di ANPAL e sul trasferimento di risorse umane dal Ministero del lavoro, rileva che le disposizioni in esame sono volte all'applicazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 150 del 2015 riguardo alla dotazione di risorse umane da destinare

all'ANPAL, con particolare riferimento a quelle da trasferire dal Ministero del lavoro. In proposito, rileva che la dotazione organica dell'Agenzia risulta di 217 unità, inferiore quindi al limite massimo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo istitutivo (395 unità). In proposito, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che la dotazione prevista sia idonea ad assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia.

Riguardo all'articolo 4, che prevede il trasferimento di risorse umane dall'Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), rileva che le disposizioni in esame definiscono le modalità di individuazione del personale ISFOL da trasferire all'istituenda ANPAL. In proposito, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, attesa la natura delle disposizioni, applicative di norme già in vigore.

Per quanto riguarda l'articolo 5, in materia di inquadramento previdenziale, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame, che risultano applicative di una norma già contenuta all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

In merito agli articoli 6 e 7, che prevedono il trasferimento di risorse finanziarie e strumentali, con riferimento all'articolo 6, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che l'entità delle risorse da trasferire sia idonea a consentire il funzionamento dell'Agenzia. Sul punto ritiene utile acquisire una conferma dal Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 8, che effettua una ricognizione delle funzioni trasferite, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

Riguardo all'articolo 9, in materia di operatività dell'ANPAL, non ha osservazioni da formulare con riferimento agli accordi o alle convenzioni da stipulare con oneri a carico dell'ANPAL (comma 1)

ovvero con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza del relativo personale (comma 3), atteso che le disposizioni in esame configurano tali accordi come facoltativi e che gli eventuali oneri appaiono rientrare nell'ambito delle risorse già assegnate alle amministrazioni in questione. In proposito considera utile una conferma.

In merito all'articolo 10, che reca disposizioni transitorie in materia di organizzazione dell'ANPAL, ritiene che andrebbero esclusi effetti di cassa connessi all'anticipazione delle spese in questione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 268.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 19, commi 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 90 del 2014. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito alle stime riportate nella relazione tecnica, relative alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni, evidenzia che questa fornisce una indicazione complessiva delle spese di funzionamento (302.500 euro) senza individuare le componenti che concorrono a determinare tale importo.

Rileva inoltre che non è evidente con quali risorse verrà disposto lo sviluppo delle funzionalità del Portale della *performance*, previsto dall'articolo 7, comma 2, rilevando che la relazione tecnica prevede che lo stesso avverrà a valere sulle risorse oggetto di accordi tra ANAC e Dipartimento ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Ritiene che andrebbe chiarito se sussistano già disponibilità utilizzabili a tal fine ovvero se la disponibilità di tali risorse sia condizionata da futuri eventi gestionali.

Infine, con riferimento all'onere complessivo – pari a 750.000 euro per il 2015 e a circa 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 – ritiene che andrebbe verificato l'aggiornamento dello sviluppo temporale dell'onere alla luce dei tempi presumibili di entrata in vigore del provvedimento. Sul punto rinvia altresì a quanto di seguito evidenziato per i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 5, comma 4, prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni concernenti la dotazione di personale della quale potrà avvalersi il Di-

partimento della funzione pubblica, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dalle ulteriori spese di funzionamento – pari complessivamente ad euro 750.000 per l'anno 2015 e ad euro 1.510.000 a decorrere dall'anno 2016 – si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Come indicato nella relazione tecnica, segnala che tale ultima disposizione ha approntato, tra l'altro, le risorse occorrenti per le spese di funzionamento della allora istituenda Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi divenuta Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), indi Autorità nazionale anticorruzione, le cui funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

Al riguardo, fa presente che la legge di bilancio per il 2016 ha appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 2123 (denominato «Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della *performance*»), sul quale risulta iscritto uno stanziamento di euro 1.512.500 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 1.488.437 euro per l'anno 2018. A tale proposito, ritiene preliminarmente opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla congruità del citato stanziamento con particolare riferimento all'annualità 2018, posto che allo stato esso risulterebbe insufficiente rispetto ad oneri che a regime sono quantificati dal provvedimento, come in precedenza ricordato, nella misura di euro 1.510.000. Al riguardo, reputa che andrebbe peraltro acquisito un chiarimento dal Governo in ordine alla puntuale

quantificazione degli oneri autorizzati a decorrere dal 2016, dal momento che l'importo indicato dalla norma risulta pari ad euro 1.510.000 laddove la relazione tecnica fa riferimento, per l'assolvimento delle finalità in esame, a risorse determinate in una misura pari ad euro 1.512.500.

Con riferimento, invece, all'onere di 750 mila euro autorizzato per l'anno 2015, evidenzia, da un lato, che tale spesa fa comunque riferimento ad un esercizio finanziario oramai concluso, dall'altro, che essa non sembra potersi direttamente ascrivere al provvedimento in esame, posto che lo stesso è volto al riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* già attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e che i relativi effetti finanziari dovrebbero quindi dispiegarsi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Alla luce di tali considerazioni, osserva che potrebbe pertanto essere valutata l'opportunità di rimodulare il profilo temporale degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria, prevedendone la decorrenza a partire dall'anno 2016 ed ipotizzando un ammontare più limitato in relazione al medesimo anno. Su tale aspetto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

Atto n. 269.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 234 del 2012, articoli 31 e 32 – reca il recepimento della direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, prendendo atto della possibilità – indicata espressamente dalla relazione tecnica – che i compiti previsti siano svolti dalle Amministrazioni interessate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 40 e in considerazione del carattere meramente ricognitivo del medesimo articolo, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA condivide l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 40 nel senso evidenziato dal relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto

legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (atto n. 269);

valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 40 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 40 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.

Atto n. 270.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'allegato B, punto 16, della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea

2014) – reca uno schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE, recante modifiche al decreto legislativo n. 311 del 1991 in materia di recipienti semplici a pressione. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica afferma che il provvedimento in esame non prevede alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni pubbliche, suscettibile di determinare effetti finanziari. Infatti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche interessate (MISE, INAIL e Agenzia delle dogane), il provvedimento non sembra innovare in maniera sostanziale rispetto ai compiti già previsti a legislazione vigente.

Ciò rilevato, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), che designa ACCREDIA quale organismo unico nazionale di accreditamento, poiché la relazione tecnica precisa che la relativa convenzione da stipulare non comporterà oneri per il Ministero dello sviluppo economico, giudica utile una conferma che ACCREDIA svolgerà le funzioni previste dal provvedimento a titolo gratuito nei confronti del Ministero.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che la convenzione da stipulare con ACCREDIA non comporterà oneri per il Ministero dello sviluppo economico, posto che agli oneri derivanti dalla valutazione e dalla vigilanza sugli organismi di certificazione ACCREDIA stessa provvederà attraverso tariffe determinate autonomamente e assoggettate a una preventiva verifica da parte della Commissione interministeriale di sorveglianza.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (atto n. 270);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la convenzione da stipulare con ACCREDIA non comporterà oneri per il Ministero dello sviluppo economico, posto che agli oneri derivanti dalla valutazione e dalla vigilanza sugli organismi di certificazione ACCREDIA stessa provvederà attraverso tariffe determinate autonomamente e assoggettate a una preventiva verifica da parte della Commissione interministeriale di sorveglianza;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.50.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 2953-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame di ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso le ulteriori proposte emendative 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.610, 1.611, 1.612, 1.613, 1.614, 1.615 e 4.601 della Commissione, non comprese nel fascicolo n. 1 già esaminato nella odierna seduta antimeridiana. Al riguardo, osserva che le citate proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto parte di esse riveste carattere sostanzialmente ordinamentale, quando non meramente formale, ed altre invece rientrano nell'ambito di applicazione della complessiva clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, assistita peraltro dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Ricorda che, in base a tale ultima disposizione, qualora uno o più decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere nulla osta sulle citate proposte emendative. In proposito, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la proposta di nulla osta testé formulata dal relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede una sospensione della seduta, al fine di consentire ai membri della Commissione una valutazione approfondita degli eventuali profili di carattere finanziario connessi alle nuove proposte emendative elaborate dalla Commissione di merito.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 15,55, riprende alle 16.10.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, avverte che per un disguido non è stato in precedenza posto in distribuzione ed esaminato l'emendamento 1.600 della Commissione, pure esaminato dal Comitato dei nove della Commissione giustizia contestualmente alle proposte emendative di cui è stato avviato l'esame dalla V Commissione prima della sospensione della seduta. Con riferimento all'emendamento 1.600 della Commissione, fa presente che anche tale proposta emendativa non appare comunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto rientrante nell'ambito di applicazione della complessiva clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, assistita peraltro dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. In ragione di ciò, propone di esprimere nulla osta sulla predetta proposta emendativa.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la proposta di nulla osta testé formulata dal relatore sull'emendamento 1.600 della Commissione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel rimarcare l'opportunità di aver disposto una breve sospensione della seduta, chiede delucidazioni al sottosegretario Ferri in ordine alla possibilità di fare effettivamente fronte all'attuazione di quanto previsto dall'emendamento 1.615 della Commissione, che novella l'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 in materia di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, nel quadro degli ordinari stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, intervenendo dal punto di vista della complessiva organizzazione dei lavori parlamentari, ribadisce l'esigenza, peraltro emersa anche nel corso di recenti occasioni, che la

Commissione bilancio sia posta nelle condizioni di esaminare i provvedimenti e le proposte emendative su cui è chiamata di volta in volta ad esprimere il parere di propria competenza potendo disporre di un margine di tempo adeguato rispetto allo svolgimento delle necessarie attività istruttorie.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo circa il fatto che alle nuove proposte emendative presentate dalla Commissione di merito possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Considera inoltre opportuno acquisire una conferma circa l'effettività del meccanismo inteso ad assicurare la complessiva neutralità finanziaria del provvedimento, come eventualmente modificato dalle proposte emendative ora in discussione.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene essenziale garantire congrui tempi di esame alla Commissione bilancio quando essa è chiamata a pronunciarsi in sede consultiva sui provvedimenti e le proposte emendative ad essi riferite. Nel ricordare come di tale esigenza siano già stati più volte investiti i competenti organi della Camera, reputa opportuno adottare iniziative finalizzate a sensibilizzare maggiormente su tale aspetto anche le presidenze delle singole Commissioni di settore.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, pur convenendo con l'esigenza richiamata dal presidente Fanucci in relazione alla complessiva organizzazione dei lavori parlamentari, osserva tuttavia come nel caso specifico la procedura seguita risulti assolutamente conforme al dettato regolamentare, posto che è nella facoltà del comitato dei nove della Commissione di merito presentare nuove proposte emendative per l'esame in Assemblea, previa espressione del parere della Commissione bilancio in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario. Quanto alla proposta di nulla

osta sugli emendamenti della Commissione di merito ora in discussione, fa presente che essa è pienamente coerente rispetto ai criteri di valutazione già adottati in occasione del parere deliberato nella seduta antimeridiana sugli emendamenti al disegno di legge in titolo compresi nel fascicolo n. 1. A tale riguardo, ribadisce che tutte le ulteriori proposte emendative sulle quali la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi appaiono infatti rientrare sotto l'ambito di applicazione della complessiva clausola di neutralità finanziaria, come assistita dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI precisa che dall'eventuale attuazione dell'emendamento 1.615 della Commissione, sul quale il deputato Sorial ha in precedenza richiesto chiarimenti, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto anch'esso rientrante nell'ambito di applicazione della complessiva clausola di neutralità finanziaria assistita peraltro dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Osserva, inoltre, che una parte degli emendamenti presentati dalla Commissione giustizia presenta carattere di mero coordinamento formale.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere nulla osta sulle proposte emendative 1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.610, 1.611, 1.612, 1.613, 1.614, 1.615 e 4.601 della Commissione, trasmesse dall'Assemblea e non comprese nel fascicolo n. 1.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 20.30.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 2953-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame di ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso i seguenti subemendamenti: Cinzia Maria Fontana 0.1.601.1 e 0.1.604.1 e 0.1.614.2, Sarro 0.1.614.1, Cinzia Maria Fontana 0.1.608.1, Colletti 0.1.600.1, Sarro 0.1.600.4, Cinzia Maria Fontana 0.1.600.2, Colletti 0.1.600.3, 0.1.600.7 della Commissione, Sannicandro 0.1.600.5 e Colletti 0.1.603.1.

Al riguardo, fa presente che i citati subemendamenti non sembrano presen-

tare profili problematici dal punto di vista finanziario, poiché incidono su emendamenti che a loro volta intervengono su principi e criteri direttivi, assistiti dalla clausola di invarianza finanziaria assicurata dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere nulla osta sulle citate proposte emendative. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere nulla osta sui subemendamenti 0.1.600.1, 0.1.600.2, 0.1.600.3, 0.1.600.4, 0.1.600.5, 0.1.600.7, 0.1.601.1, 0.1.603.1, 0.1.604.1, 0.1.608.1, 0.1.614.1, 0.1.614.2, trasmessi dall'Assemblea e non compresi nel fascicolo n. 1.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.35.

ALLEGATO

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 2953-A Governo.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

10073



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 3 MAR. 2016
Prot. n. 1-1246
Roma, - 3 MAR. 2016

Prot. n. 18082/2016
Entrata prot. n. 17987/2016
Allegati: 1
Riferimento a:

All'Ufficio legislativo Economia
Sede
e p.c.
All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede
All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. n. 2953 – Disegno di legge: "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile". Relazione tecnica.

E' stata esaminata la nuova relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, aggiornata al testo licenziato dalla II Commissione giustizia della Camera.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue:

Per quanto attiene al testo del provvedimento in esame, occorre inserire all'articolo 1, comma 2, lettera h), punto 15), dopo le parole: "metta a disposizione" e al punto 16), dopo le parole: "mettere a disposizione", le seguenti parole: "presso gli uffici giudiziari".

Inoltre, dopo il predetto punto 16) sostituire il periodo: "Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente." con il seguente periodo: "Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera h) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il

Ministro della giustizia provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante l'utilizzo delle risorse delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.”.

In relazione alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, occorre sostituire le parole: “*presente legge*” con le parole: “*presente articolo*”.

Relativamente alla relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), al terzo capoverso, si chiede di sostituire le parole: “effetti di maggior gettito” con le parole “incrementi di gettito”.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



All'Ufficio Legislativo

SEDE

OGGETTO: AC 2953 - Delega al Governo recante "Disposizioni per l'efficienza del processo civile".

In riferimento al disegno di legge di cui all'oggetto si fornisce l'unita relazione tecnica aggiornata al testo licenziato dalla II Commissione giustizia della Camera.

Al riguardo si concorda sulla necessità di operare un coordinamento tra la clausola di neutralità generale, recata dall'articolo 1, comma 5, e quelle specifiche riferite a taluni criteri di delega enunciati nonché sulla opportunità di riformulare la disposizione recante la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'art. 1 comma 2 lett. h), precisando che dall'attuazione del predetto principio "non devono derivare" anziché "non derivano" nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si conviene, infine, sulla opportunità di riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 1 comma 5 all'attuazione delle disposizioni "del presente articolo" e non "della presente legge".

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

AC 2953 - DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE (testo della II^o Commissione giustizia)

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge di delegazione legislativa contiene alcuni interventi in materia di processo civile, l'integrazione della disciplina del Tribunale delle imprese e l'istituzione del Tribunale della famiglia e della persona. Al riguardo si evidenzia quanto segue:

Con riferimento all'*articolo 1, comma 1, lettera a)*, in materia di Tribunale delle imprese si prevede una mera integrazione delle competenze attribuite alle esistenti sezioni specializzate, mantenendone inalterato l'attuale numero (21 sezioni), con la modifica della loro denominazione in « sezioni specializzate per l'impresa e il mercato ». In particolare le nuove competenze riguardano le controversie in materia di concorrenza sleale, le controversie in materia di pubblicità ingannevole, le controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni e servizi, specifiche controversie in materia di società di persone, le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attualmente rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario nonché le azioni di classe.

L'integrazione delle competenze non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e potrà essere attuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale, come di seguito riportato:

Missione	UDV	Programma	Macroaggregato	Categoria di spesa	Capitolo di Bilancio	Stanziamiento iniziale 2016 (in euro)	Stanziamiento iniziale 2017 (in euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (in euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1400	1.220.326.117	1.239.903.688	1.261.370.069
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1402	1.230.447.660	1.237.646.775	1.167.324.497
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1404	29.195.869	29.200.509	29.200.510
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1420	368.743.920	374.547.246	379.709.954
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1421	185.543.470	187.708.603	184.931.001
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Acquisto Beni e servizi	1451	171.271.994	172.449.279	170.697.265
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Informatica di servizio	1501	47.519.473	47.178.980	46.432.429



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Funzionamento uffici giudiziari	1550	210.955.279	293.461.394	288.810.534
6	1.2	Giustizia civile e penale	Interventi	Contributi ai Comuni	1551	88.277.016		

Peraltro già la norma istitutiva del Tribunale delle imprese, di cui al decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, prevedeva la possibilità di costituire i suddetti organismi giudiziari attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione delle ex sezioni specializzate in materia di impresa, che da 12 divenivano 21, disegnando una competenza per territorio su base regionale. Si ritiene, piuttosto, che il possibile assoggettamento delle nuove controversie alla disciplina speciale in materia di contributo unificato prevista all'articolo 2, comma 3, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 (la cui misura ordinaria è raddoppiata) lasci intravedere possibili effetti di maggior gettito in favore dell'erario, seppure allo stato non quantificabili.

Con riferimento alla prevista rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei Tribunali ordinari, con adeguamento alle nuove competenze, si conferma la possibilità di procedere alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei medesimi Tribunali, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'*art. 1, comma 1, lettera b)*, si specifica che la norma prevede l'istituzione presso tutte le sedi di tribunale e presso le corti di appello e sezioni distaccate di Corte di appello, delle sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia ed i minori con competenza distinta e specifica su separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e di minori, procedimenti relativi a figli nati fuori del matrimonio, procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori ed incapaci, controversie relative a riconoscimento della protezione internazionale nella quale far confluire anche le professionalità che si siano formate nell'esperienza dei tribunali per i minorenni.

Si prevede la contestuale soppressione del tribunale dei minorenni (n. 29 tribunali) e degli uffici del pubblico ministero presso gli uffici del predetto Tribunale.

In particolare si prevede che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali nonché il personale amministrativo degli stessi uffici, siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali ed alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello a cui, a seguito della soppressione, sono



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

attribuite le funzioni. Viene inoltre previsto il trasferimento delle attrezzature dai locali dei tribunali soppressi a quelli di nuova destinazione a cui si potrà far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Le competenze frammentate tra Tribunale per i minorenni, giudice ordinario e giudice tutelare sono specificate, semplificate e rese flessibili, anche in relazione alle modalità di svolgimento del rito, con la specializzazione del personale di magistratura, cui è affidata la trattazione, in misura almeno prevalente, degli affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona, con innumerevoli vantaggi, evitando inutili duplicazioni di giudizi e rischi di contrasti interpretativi, permettendo una migliore razionalizzazione delle risorse e creando, nel contempo, una specifica competenza in materia di diritto di famiglia. *In relazione a quanto sopra esposto, si fa presente che le attività previste potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Con riferimento all'*articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2-quinquies*, si evidenzia che la norma prevede la possibilità di avvalersi di forme di ausilio da parte dei servizi sociali istituiti e promossi dalla pubblica amministrazione. *La disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, stante l'incardinamento degli stessi servizi, nell'attuale sistema giudiziario minorile, di fatto non comportando alcun ulteriore aggravio dal punto di vista finanziario.*

Con riferimento all'*articolo 1, comma 1, lettera b), n.2-septies*, si evidenzia che la norma prevede la possibilità da parte del giudice di farsi assistere da un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria nell'ascolto del minore e di disporre di consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque fase del procedimento. *La disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a legislazione vigente, stante l'incardinamento degli stessi servizi, nell'attuale sistema giudiziario minorile, di fatto non comportando alcun ulteriore aggravio dal punto di vista finanziario.*

Con riferimento alla ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle istituende sezioni specializzate, si conferma la possibilità di procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e per gli aspetti strettamente organizzativi degli uffici, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – programma



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

1.2 – Giustizia civile e penale risultano le seguenti:

Missionc	UDV	Programma	Macroaggregato	Categoria di spesa	Capitolo di Bilancio	Stanziamiento iniziale 2016 (in euro)	Stanziamiento iniziale 2017 (in euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (in euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1400	1.220.326.117	1.239.903.688	1.261.370.069
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1402	1.230.447.660	1.237.646.775	1.167.324.497
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1404	29.195.869	29.200.509	29.200.510
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1420	368.743.920	374.547.246	379.709.954
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1421	185.543.470	187.708.603	184.931.001
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Acquisto Beni e servizi	1451	171.271.994	172.449.279	170.697.265
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Informatica di servizio	1501	47.519.473	47.178.980	46.432.429
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Funzionamento uffici giudiziari	1550	210.955.279	293.461.394	288.810.534
6	1.2	Giustizia civile e penale	Interventi	Contributi ai Comuni	1551	88.277.016		

L'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2-terdecies), prevede che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle Procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche azioni di formazione, che saranno organizzate dalla Scuola Superiore della Magistratura e che avranno come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e di pubblico ministero della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti, di buone prassi per l'ascolto del minore. Al riguardo si fa presente che le attività formative potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo 1478 U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale che reca uno stanziamento di € 10,54 milioni per l'anno 2016, di € 10,50 milioni per l'anno 2017 e di € 13,12 milioni per l'anno 2018, su cui gravano le spese di funzionamento della scuola Superiore della magistratura.

In ordine a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, in materia di riassetto del Codice di procedura civile e delle leggi processuali civili, al fine di operare una semplificazione e un'accelerazione del rito stesso, non si evidenziano profili di onerosità a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi che, semmai, inducono ad un risparmio di spesa, come nel caso della valorizzazione



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli artt. 185 e 185-bis del codice di procedura civile, con auspicabili riflessi nella diminuzione delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo (cosiddetta Legge Pinto).

L'articolo 1, comma 2, lettera h) e h)-bis, prevede l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, prevedendo altresì il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti, deposito telematico dei provvedimenti da parte del giudice, forme di riconoscimento vocale, deposito dei provvedimenti giudiziari e formazione del fascicolo informatico, nonché la gestione e l'aggiornamento e funzionamento dell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti. Trattasi di attività che potranno essere svolte da questa Amministrazione attraverso interventi implementativi degli attuali sistemi informatici, gestiti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, che trovano idonea copertura nell'ambito del capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento di € 47,51 milioni per l'anno 2016, di € 47,17 milioni per l'anno 2017 e di € 46,43 milioni per l'anno 2018 e del capitolo 7203, per la parte capitale, che reca uno stanziamento di € 15,72 milioni per l'anno 2016, di € 14,68 milioni per l'anno 2017 e di € 13,68 milioni per l'anno 2018.

Al riguardo occorre tuttavia evidenziare che solo in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega legislativa in esame, che saranno corredati di specifiche relazioni tecniche, si potranno definire nel dettaglio i necessari aspetti di natura finanziaria, potendosi confermare, comunque, la possibilità di fronteggiare i relativi oneri nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente. La norma prevede, infatti, all'**articolo 1, comma 6**, che, in relazione alla complessità della materia trattata e all'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzii gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 1 bis (Disposizioni in materia di lavoro). Si prevede una modificata disciplina delle norme aventi riguardo alla trattazione dei giudizi in materia di lavoro con particolare riferimento alla legittimità, efficacia e validità dei licenziamenti. *Trattasi di disposizioni aventi carattere meramente procedimentale*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

che non determinano riflessi di natura finanziaria. I relativi adempimenti di natura istituzionale potranno essere espletate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1 ter (Modifiche all'articolo 648 del codice di procedura civile). Prevede norme di modifica del codice di procedura civile con particolare riguardo alla concessione da parte del giudice della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate. *Trattasi di disposizione avente natura meramente procedimentale e che dalla stessa non derivano effetti di natura finanziaria. I relativi adempimenti di natura istituzionale potranno essere espletate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

Articolo 1 quater (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario). Viene prevista una nuova disciplina in applicazione dell'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente la ripartizione tra le magistrature delle risorse già previste a legislazione vigente per interventi di premialità destinati al personale amministrativo applicato presso gli uffici giudiziari, nei programmi di smaltimento dell'arretrato pendente. *In tal senso non si rinvencono profili di onerosità a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle attività di rendicontazione annuale certificata dalla Direzione Generale di Statistica del ministero della giustizia, si rappresenta che trattandosi di attività ordinariamente svolta dalla predetta articolazione ministeriale, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Articolo 1 quinquies (Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile). Vengono introdotte delle modifiche avente carattere meramente procedurale in materia di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. *Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare l'insorgenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.*